

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/447 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2016****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia***[notificata con il numero C(2016) 1608]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Francia e all'istituzione da parte dell'autorità competente di detto Stato membro di un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest della Francia.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione ⁽⁴⁾, si applica fino al 31 marzo 2016.
- (3) Sebbene i focolai di HPAI siano diminuiti, all'interno della zona già soggetta a restrizioni se ne riscontrano tuttora alcuni. Data la situazione epidemiologica e in vista dell'attuazione della strategia di lotta contro la malattia adottata in Francia, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 fino al 15 settembre 2016. La Commissione riesaminerà tuttavia il periodo di applicazione qualora la situazione epidemiologica migliori prima di tale data.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «15 settembre 2016».

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GUL 339 del 24.12.2015, pag. 52).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GUL 44 del 19.2.2016, pag. 12).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
